

	<b>Eni S.p.A.</b> Distretto Meridionale	Data Aprile 2018	Allegato 10 al Doc. SIME_AMB_01_29	Rev. 00
---	--	---------------------	---------------------------------------	------------

**Allegato 10 al**  
**Doc. n. SIME\_AMB\_01\_29**

**Nota del MATTM prot. n. m\_amte\_DVA.REGISTRO**  
**UFFICIALE.U.0006142 del 15.03.2017**

**Progetto di Ripristino Territoriale**  
**Area Pozzo "Grottole 11"**

**VALUTAZIONE PRELIMINARE**

(ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

ENI S.p.A.  
Distretto Meridionale  
enrico.trovato@pec.eni.it  
eni\_rapportpa@pec.eni.com

e p.c.

Regione Basilicata  
Dipartimento ambiente e energia  
Ufficio compatibilità ambientale  
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.  
basilicata.it  
ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

DIMÈ	15/3/17	
prot.	335	
UNITA'	A	I
SIME	✓	
PROG/ME		
OPME		✓
LEGALI		
GEOF/SIME		
HUB-SUD/A		
CONME		
PRACR		
SIMCR		
APR/UP-A5		
REOM		

**OGGETTO: Lavori di ripristino territoriale dei siti in cui ricadono pozzi chiusi  
Riscontro nota ENI prot. 523 del 16.02.2017.**

Con nota prot. 523 del 16.02.2017, acquisita con prot. 4027 del 21.02.2017, codesta Società ha chiesto di conoscere se alcune attività di ripristino territoriale di aree già interessate da attività estrattive ed i cui pozzi già risultano chiusi minerariamente, necessitano di una procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui all'art. 20 del DLgs 152/2006.

Al riguardo codesta Società rappresenta che relativamente ad alcuni casi concreti di attività da realizzarsi nella Regione Basilicata la detta Regione ha indicato la necessità di sottoporre tali attività alla procedura di verifica di applicabilità alla VIA, ritenendo le medesime ricomprese tra le categorie progettuali di cui all'Allegato B, punto 8, lett. r della L.R. n. 47/1998 "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A o all'allegato B già autorizzati realizzati o in fase di realizzazione che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente".

Relativamente a quanto sopra, nel porre in evidenza che alla luce delle modifiche normative intervenute negli ultimi anni la categoria progettuale di riferimento delle dette attività di ripristino (ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma) è di competenza dello Stato, si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto si evidenzia che tra gli elementi costitutivi del progetto assoggettato a procedura di valutazione d'impatto ambientale vi sia generalmente anche una previsione, più o meno dettagliata, di ripristino delle aree interessate. In tal caso, pertanto, fatta salva l'osservanza della normativa ambientale, quale ad esempio quella relativa alla gestione dei rifiuti o bonifica delle aree, comunque applicabile ai casi in questione, tali ripristini possono essere realizzati senza necessità di alcun altro procedimento valutativo. Ovviamente, laddove indicate, sono da osservare le prescrizioni dettate sull'argomento dal provvedimento di VIA.

ID Utente: 3426  
ID Documento: DVA-D2-II-3426\_2017-0011  
Data stesura: 14/03/2017

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.  
Ufficio: DVA-D2-II  
Data: 14/03/2017

✓ Resp. Div.: Venditti A.  
Ufficio: DVA-D2  
Data: 14/03/2017

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO2*

Nel caso in cui le circostanze sopra descritte non siano riscontrabili, perché per esempio il progetto originariamente valutato non conteneva tale previsione oppure si tratta di un progetto realizzato prima dell'entrata in vigore della VIA, si può osservare che tra le categorie progettuali soggette a valutazione d'impatto ambientale statale (Allegati II, III e IV alla Parte II del DLgs n. 152/2006 e s.m.i.) non sono annoverate le attività di ripristino di aree già interessate dalle opere.

Tuttavia in qualche modo, si può anche ritenere che tali attività di smantellamento e ripristino possano essere intese quali "modifiche" di impianto, pertanto, possano trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, lett. a del citato DLgs 152/2006 e s.m.i. che prevede che la valutazione di impatto ambientale è necessaria "per le modifiche o estensioni di progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente" qualora la possibilità di detti impatti significativi e negativi emerga a seguito di una procedura di verifica, ex art. 20 del medesimo decreto legislativo.

Ciò premesso, in ragione dell'esigenza di un corretta valutazione delle attività poste in essere e della loro capacità di produrre impatti "significativi, negativi" e la conseguente individuazione dell'eventuale procedimento ambientale da attivare, si ritiene opportuno che per attività del calibro di quelle prospettate sia predisposta da codesta Società, e sottoposta all'esame della scrivente, una relazione illustrativa degli interventi che si intendono realizzare e degli eventuali impatti ambientali attesi sulla base del cui esame la scrivente valuterà l'esigenza dell'applicazione di eventuali procedure ambientali.

Al fine della predisposizione della relazione sopra detta ed in particolare per poter sostenere motivatamente l'eventuale assenza o la scarsa significatività di effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione delle modifiche proposte, potrà essere utilizzata la "screening checklist" contenuta nella sezione B.4.3 della guida della Commissione europea "Guidance on EIA- Screening" disponibile sul Portale delle Valutazioni Ambientali.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)